

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole da: «secondo modalità» fino a: «del prodotto ed» sono sostituite dalla seguente: «e»;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «dal termine previsto dal medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni"»;

al comma 2:

il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato»;

al capoverso 4-ter, secondo periodo, le parole: «la stessa» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità»;

al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere